

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4522</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGHINO, SERVELLO, GALASSO, MARINO, LAURO**

*Presentata il 30 aprile 1976*

**Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e nuove norme  
per la regolamentazione delle diffusioni radiofoniche e  
televisive**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tempo, anche se relativamente breve, che è trascorso da quando è entrata in vigore la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha messo in rilievo i gravi difetti di origine di questo strumento legislativo. È noto a voi tutti, infatti, che per essere stati disattesi i principi informativi indicati dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 225 e n. 226, si è creato uno stato di vera e propria « anarchia dell'etere ». Il prestigio dello Stato ne è stato compromesso. La legge non risponde allo scopo che si era prefisso: quello cioè di disciplinare la diffusione radiofonica e televisiva. L'aver essa ripetuto norme chiaramente anticostituzionali, e tali giudicate in precedenza anche dalla Corte, l'aver contravenuto alla Convenzione internazionale sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo cui l'Italia ha aderito con la legge n. 848 del lontano 1955, lo stesso insopprimibile bisogno di gruppi e individui di manifestare, con il mezzo radiotelevisivo, il proprio pensiero, a norma delle garanzie costituzionali di cui all'articolo 21, ha prodotto una proliferazione di iniziative sia nel settore radiofonico sia in quello televisivo. Sono ol-

tre duecento le stazioni radio private operanti in Italia, quasi trenta quelle televisive. Ove lo Stato è intervenuto chiedendo condanne e sequestri la magistratura ha quasi concordemente risposto con formule di piena assoluzione per i citati motivi o, negli altri casi, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, previa sospensiva di ogni provvedimento o sanzione.

Mentre siamo disposti tutti ad ammettere che sulla scala nazionale un ampio servizio di diffusione radiofonica e televisiva, per il suo preminente interesse pubblico, debba essere riservato allo Stato, riteniamo per altro che trasmissioni locali possano e debbano essere ammesse. Né si dica che la liberalizzazione, concessa con la legge n. 103, a favore delle TV via cavo, risponda ad un principio antimopolio. Gli onerosi impianti, le costose gestioni, non sorrette dalla pubblicità per l'esiguo numero di spettatori, hanno favorito per alcune la creazione di veri e propri oligopoli, hanno decretato per altre la scomparsa.

AmMESSO il principio inderogabile della liberalizzazione, almeno su scala circoscrit-

ta sussiste la necessità di una regolamentazione tecnica che metta fine all'attuale stato di disordine non degno certo di un paese civile.

La disciplina delle frequenze, di cui vi è ampia disponibilità su scala locale a convivenza di centinaia di emittenti radio e di decine di emittenti televisive, va dimostrando errate le informazioni tecniche che furono fornite, a suo tempo, a giustificazione del mantenimento del monopolio e un regime conseguente di autorizzazione e sorveglianza da parte dello Stato sono alla base di questa nostra proposta di legge.

Abbiamo anche ritenuto proporre che la percentuale di pubblicità ammessa per le emittenti private sui tempi totali di emissione debba essere congrua. E ciò in quanto una emittente privata non ha altre fonti per coprire il suo fabbisogno di gestione, dovendosi escludere, per sua stessa natura, ogni canone di abbonamento da parte dell'utente.

L'autosufficienza significa libertà di pensiero e di espressione, libertà da condizionamenti politici o politico-economici, l'esercizio autentico del diritto garantito a ogni cittadino dall'articolo 21 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La diffusione su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi costituisce un servizio pubblico di preminente interesse generale in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi di cui al secondo comma la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiofonici e televisivi pubblici competono alla commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 438, e la legge 23 agosto 1949, n. 681 ».

### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende la installazio-

ne e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla radiodiffusione circolare, da intendere cioè su scala nazionale, nonché la trasmissione mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

L'installazione e l'esercizio di impianti privati destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva su scala locale, nonché gli impianti ripetitori privati di programmi stranieri e nazionali sono ammessi e regolati rispettivamente dai titoli II e III della presente legge ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato:

« La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi riservati allo Stato ».

ART. 4.

Il quinto alinea dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La realizzazione di altri impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, purché non interferiscano o comportino limitazioni ad impianti di radiodiffusione sonora e televisiva a carattere locale, autorizzati ai sensi della presente legge ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui agli articoli 1, 2 e 7 è coperto, per quanto riguarda la concessionaria delle radiodiffusioni su scala nazionale di programmi sonori e televisivi, con i canoni di abbonamenti radio e TV, di cui al decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e con le altre entrate consentite dalla legge, e per quanto riguarda le società private, esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva nell'area regionale, con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari trasmessi da ciascuna stazione privata operante nell'area regionale non potrà superare il 9 per cento dei tempi totali di emissione ».

## TITOLO II

### LA DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA SU SCALA REGIONALE

#### ART. 6.

L'articolo 24 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'esercizio di impianti privati di diffusione sonora e televisiva, via etere, sono ammessi a condizione che la loro normale ricezione sia contenuta nell'ambito dell'area regionale ».

#### ART. 7.

L'articolo 25 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare impianti di diffusione sonora o televisiva via cavo oppure via etere, e distribuire, attraverso di essi, programmi, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni ed alla Regione competente per territorio ».

#### ART. 8.

Un nuovo regolamento di attuazione sarà emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 9.

L'articolo 27 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica degli impianti e/o della rete e può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazio-

ne di spostare gli impianti e/o la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

ART. 10.

L'articolo 28 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, decade qualora l'attivazione degli impianti non avvenga, salvo giustificato motivo, nei termini e in conformità dei progetti esecutivi riportati nell'autorizzazione medesima ».

ART. 11.

L'articolo 30 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Le regioni nelle quali è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti via etere o via cavo, rilasciano l'autorizzazione per la diffusione dei programmi sonori e televisivi dai predetti impianti.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) superi ripetutamente i limiti complessivi posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari.

Nel concedere l'autorizzazione la Regione deve prescrivere che il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari non può superare il 9 per cento dei tempi totali di trasmissione.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

ART. 12.

La tabella di cui all'articolo 33 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituita dalla seguente:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare tassa	Modo di pagamento
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni avente per oggetto:  1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione di programmi radio e/o televisivi:  Tassa di rilascio o di rinnovo . . . . .  Tassa annuale (a) . . . . .	     500.000   100.000	     Ordinario   Ordinario
(a) La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.			

ART. 13.

L'articolo 34 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il direttore responsabile dei programmi giornalistici emessi dalle stazioni di diffusione radio e/o televisive private, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo ».

ART. 14.

L'articolo 35 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« I titolari degli impianti di diffusione di programmi radiofonici o televisivi via etere già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non corrisponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma ».

ART. 15.

L'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

ART. 16.

L'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazione, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti di ripetitori privati di programmi radio e/o televisivi esteri e nazionali;

b) impianti privati, nell'ambito regionale, di diffusione radio e/o televisiva sia via etere che via cavo ».

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.